



Guardia di Finanza
COMANDO OPERATIVO AERONAVALE
CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA

Delibera n. 6/11/XI

**Oggetto: Il blocco stipendiale del personale del comparto sicurezza e difesa.
Considerazioni e proposte.**

PREMESSO CHE l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 al fine di contenere la spesa pubblica, ha stabilito il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per tutto il pubblico impiego. In particolare, per tutto il personale del comparto sicurezza e difesa la norma prevede il congelamento del tetto individuale stipendiale (comma 1) e il blocco di tutti gli effetti economici delle promozioni e degli assegni di funzione (comma 21, terzo e quarto periodo);

CONSIDERATO CHE la Corte Costituzionale (nella sentenza n. 154/2014) – interpretando l'art. 9, comma 21, secondo periodo, in maniera sistematica e non letterale - ha fatto rientrare nell'ambito di applicazione della norma tutti gli automatismi stipendiali del personale del comparto e non solo le "classi scatti".
Di seguito uno stralcio della sentenza n. 154/2014:
"Per gli ufficiali cosiddetti "omogeneizzati", nei cui confronti gli artt. 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) dispongono un riconoscimento di natura economica e non una progressione di carriera, il blocco deriva dal secondo periodo del comma 21 del citato art. 9, il quale prevede che, per coloro che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione di «classi e scatti» di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Non è illogico ritenere che con tale binomio il legislatore abbia voluto includere tutti i miglioramenti stipendiali, pur se non formalmente definiti come «classi» e «scatti»".
Da ciò ne consegue che a blocco superato, le conseguenze sul pubblico impiego saranno molto diverse:
- **per il pubblico impiego privatizzato**, il blocco avrà provocato una riduzione minima ed addirittura eventuale, ovvero sia la lesione di un **interesse legittimo** che si concretizza con una **riduzione del solo trattamento accessorio** legata al personale che cessa (comma 2bis dell'art. 9);
- **invece per il personale del comparto sicurezza e difesa**, la non utilità del quadriennio 2011/2014, ai fini della maturazione degli assegni di funzione e delle omogeneizzazioni, provocherà una **riduzione** molto più corposa, operata sul trattamento

fondamentale e tutt'altro che eventuale. Provocherà **la lesione di un diritto soggettivo**.

TENUTO CONTO CHE

ogni anno circa 130 mila reati si prescrivono; tra questi spiccano corruzione e concussione, che più indignano il cittadino, in ragione dell'effetto perverso che determinano sulla spesa pubblica. Sul finire degli anni '80 erano poche migliaia. Tutti i tentativi di definire un quadro giuridico in grado di garantire l'efficacia dei processi e la loro conclusione nei casi complessi sono stati più volte ostacolati. La stessa legge 190/2012 ha lasciato irrisolti una serie di problemi, tra cui la disciplina della prescrizione.

CONSIDERATO CHE

l'Europa in più occasioni - rapporti dell'OCSE e del GRECO (Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione) - ha riproposto il tema della prescrizione e invocato con forza una sua riforma. E' giunta persino ad affermare che le prescrizioni costituiscono una delle maggiori carenze del sistema che *"contribuiscono alla percezione di un clima di quasi impunità e ostacolano l'efficacia dell'azione penale e l'accertamento nel merito dei casi di corruzione"*.

PRESO ATTO

che anche il Dott. Michele Vietti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nel suo ultimo libro **"Facciamo giustizia - Istruzioni per l'uso del sistema giudiziario"** ha dedicato pagine importanti al tema. Egli ha scritto: <<... il regime della prescrizione va cambiato se si vuole tentare un approccio organico al tema della giustizia e dell'efficacia della macchina giudiziaria ...*(omissis)*... se la *funzione essenziale della prescrizione è da sempre quella di 'misurare' l'effettivo interesse pubblico alla persecuzione dei reati sulla base del fattore tempo, non ha senso che continui a correre dopo l'avvio del procedimento penale, quando è evidente la volontà dello Stato di perseguire l'illecito penale. Come, del resto accade in altri ordinamenti, negli Stati Uniti, dove il periodo necessario perché il reato si estingua deve essere decorso interamente prima dell'inizio del processo, al momento del deposito dell'atto di accusa. Iniziato il processo, l'imputato non può più contare sulla prescrizione, quindi non gli conviene tirare per le lunghe*>>.

RITENUTO CHE

negli altri Paesi europei il processo penale è assai più rapido in ragione della diversa normativa regolante il tema della prescrizione. In Francia, Spagna e Belgio, per esempio, l'esercizio dell'azione penale ha un effetto sospensivo, mentre in Germania la prescrizione continua a correre anche a processo iniziato, ma i tempi raddoppiano automaticamente.

PRESO ATTO CHE

in diverse occasioni il Parlamento italiano, secondo diffusa opinione pubblica, ha approvato o ha tentato di far approvare leggi *ad personam* - la depenalizzazione del falso in bilancio, il legittimo impedimento, tanto per citarne alcune - a favore di politici imputati in procedimenti penali, anche per reati di corruzione; con elevato rischio di vedere estinguere i procedimenti a carico di indagati incensurati. Il "lodo Alfano" imponeva, per esempio, per le quattro più alte cariche dello Stato, la sospensione dei processi relativi a fatti antecedenti

l'assunzione della carica o della funzione e dei processi penali in corso. Legge poi dichiarata incostituzionale.

RITENUTO CHE

l'impianto normativo italiano parrebbe avere l'effetto di consentire l'allungamento dei processi con ogni mezzo previsto dalle procedure, al fine di pervenire alla prescrizione del reato e ciò dimostra inequivocabilmente il timore della decisione nel merito.

ATTESO CHE

l'efficacia del contrasto alla corruzione misura la reale volontà della classe politica di perseguire un reato, al momento si deve dedurre che la lotta alla corruzione, nel sistema Italia, dovrà attendere tempi migliori.

Tutto quanto sopra esposto indigna i cittadini militari i quali percepiscono che la classe politica sembrerebbe ostile al controllo di legalità e che gli accordi illeciti tra amministratori, funzionari e imprenditori accrescano gli sprechi e, con essi, la spesa pubblica, circostanze che hanno contribuito o che sono concause del blocco stipendiale e delle assunzioni nel comparto difesa e sicurezza. La corruzione vale ogni anno circa 60 miliardi, importo di gran lunga sufficienti per rimuovere il blocco stipendiale e consentire l'arruolamento di nuovo personale utile a combattere il trionfo corruzione/collusione/evasione. Tutto il comparto sicurezza e difesa, infatti, vive da anni una crisi molto forte dovuto al blocco degli aumenti salariali legati, anche, agli avanzamenti di carriera. I cittadini militari sentono la politica molto lontana dai loro problemi reali e più attenta a coloro che hanno scelto di essere contro la legge e la legalità.

Questo organismo legge con favore il pensiero di Piercamillo Davigo, ex procuratore di Mani pulite, oggi consigliere di Cassazione, il quale in una recente intervista ha affermato:

*<<La disciplina della prescrizione in Italia è del tutto irragionevole. Il termine è abbastanza lungo prima dell'inizio del processo, ma può essere prorogato solo fino a un quarto del massimo nelle fasi successive. Anche dopo la condanna in primo grado, se l'imputato fa appello, la prescrizione continua a decorrere. **All'estero non riescono a comprendere queste regole.** A monte della corruzione ci sono i fondi neri e la mancanza di una severa disciplina sulle falsità contabili non consente di contrastarne la formazione. A valle della corruzione vi è il riciclaggio, ma attualmente non è punibile per tale reato chi è concorso nel reato presupposto (nel caso la corruzione). **Anche questa è una cosa che all'estero non capiscono** In Italia molti di coloro che parlano di riforma della Giustizia non pensano a renderla più efficiente, ma innocua.*

Oggi il sistema legale tutela molto di più chi viola la legge rispetto a chi subisce le violazioni, cioè le vittime. È necessario rovesciare questo aspetto.>>

VALUATO CHE

quanto fin qui esposto si riverbera sensibilmente anche sulla tutela di natura giuridica, economica, previdenziale dei militari ai sensi dell'art. 1478 del D.Lgs. 66/201 (C.O.M.) per le quali questo Consiglio è competente

DELIBERA

di chiedere - nel rispetto delle procedure di rito previste, mediante l'interessamento del Comandante dell'Unità di Base e del Co.Ce.R. ed il tramite del Co.I.R. - al Governo di procedere ad un riesame dell'attuale istituto della prescrizione alla luce della normativa dei

Paesi europei a democrazia più avanzata. In particolare, la riforma dovrà prevedere che l'esercizio dell'azione penale abbia l'effetto sospensivo dei termini di decorrenza della prescrizione. Una simile riforma, potrebbe avere l'effetto di reperire abbondantemente le risorse necessarie a rimuovere il blocco stipendiale; eviterebbe, inoltre, che il lavoro svolto per assicurare corrotti e corruttori alla giustizia, dalla polizia tributaria e giudiziaria, continui ad essere vanificato da assoluzioni e proscioglimenti per intervenuta prescrizione dei reati.

- Trasmette la presente al CUB a stralcio verbale;
- per la risposta, la presente delibera viene inviata, per quanto di competenza:
 - o al CUB;
- ai sensi dell'art. 908 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), venga data tempestiva diffusione della delibera attraverso la pubblicazione del portale Intranet;
- ai sensi dell'art. 931 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), venga esposta agli albi della sede e dei Comandi dipendenti;
- venga inviata la delibera a mezzo mailing list a tutti i rappresentati;
- che la risposta contenga le motivazioni ad ogni eventuale mancato accoglimento ovvero accoglimento parziale;
- ai sensi dell'art. 924 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), dovrà rimanere esposta sino alla formulazione della risposta e, quindi, per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni.

La presente delibera, approvata all'unanimità, viene inviata a stralcio verbale.

PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
8	8	0	0

Taranto, 25 giugno 2014

IL SEGRETARIO

Lgt. Rosario A. LEONARDO

IL PRESIDENTE

Cap. Michele CUCIT